



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 27 – 10 NOVEMBRE 2022

Riunione del giorno 02 novembre 2022

08.22.23 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- Sig. **Di Giacomo Antonino Pepe**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano Componente estensore

Con atto di deferimento relativo al procedimento REG. 11/2022-2023 la Procura Federale chiedeva a questo Tribunale di procedere all'instaurazione di un procedimento disciplinare nei confronti di:

***DI GIACOMO PEPE Antonino**, per aver reso dichiarazioni lesive e diffamatorie in danno del tesserato Gambero Giuseppe, già presidente del CT Fipav di Catania, contenute nel commento sul profilo Facebook del tesserato Gambero Giuseppe, in cui egli, rivolgendosi al Gambero Giuseppe, scrive testualmente “Sei un pezzo di merda e ti prego se hai le palle di non cancellarlo. Non sono stati (stato n.d.r.) presente alle manifestazioni che dici perché c’era mio padre che era in fin di vita. MERDA. MERDA MERDA” (Fatto denunciato in data 3.8.2022), in violazione dell’art. 16 comma 3 Statuto FIPAV (Gli associati ed i tesserati hanno il dovere di comportarsi con lealtà e probità, rispettando il Codice di Comportamento Sportivo del CONI); dell’art.7 del Codice di comportamento sportivo CONI (I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altri persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo); dell’art.5 del Codice Etico Federale, (La FIPAV riconosce i principi di correttezza e lealtà e ne richiede il rispetto nello svolgimento dei propri doveri, con rigore morale e impegno professionale al fine di*



fornire servizi ad alto valore aggiunto. I Destinatari devono evitare atti e comportamenti caratterizzati da animosità o conflittualità, agendo con spirito di collaborazione e preservando la fiducia e l'affidabilità).

Erano anche contestate le seguenti circostanze aggravanti:

art 102 Reg. Giur. Comma 1:

lettera a) per aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;

lettera d) per aver agito per motivi futili o abietti;

lettera f) per aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi e degli organismi federali o di qualsiasi tesserato ed affiliato.

In merito a quanto sopra, il Tribunale

OSSERVA

Il procedimento trae origine dalla segnalazione del 03/08/2022 a firma del sig. Alessandro Milazzo, presidente della A.S.D. Golden Volley Acicatena inviata, tra gli altri, alla Procura Federale, cui era allegato lo "screen shot" di un "post" eseguito dal sig. Giuseppe Gambero, già presidente del CT FIPAV di Catania, sul suo profilo Facebook, con il quale faceva rilevare l'assenza del sig. Di Giacomo in alcuni eventi sportivi regionali e della risposta pubblicata da quest'ultimo, il cui tenore letterale è trascritto nell'atto deferimento sopra riportato.

Il sig. Milazzo chiedeva quindi l'intervento della Procura in ordine al comportamento tenuto dal sig. Antonino Di Giacomo nella sua qualità di, presidente del CR FIPAV Sicilia e quindi quale rappresentante delle società pallavolistiche siciliane, per prendere le distanze dalla pubblicazione citata e stigmatizzarne il contenuto da un punto di vista etico.



La Procura istruiva il procedimento disciplinare a carico dell'incolpato al quale comunicava la conclusione delle indagini del 12/9/2022.

A seguito di tale comunicazione il sig. Di Giacomo e per esso i suoi difensori, avv.ti Francesco ed Alessandra Termini inviavano in data 19/9/2022 una memoria difensiva con la quale chiedevano l'archiviazione del procedimento, essenzialmente per la assunta carenza di legittimazione ad agire da parte del sig. Alessandro Milazzo stante la sua mancanza di interesse ad ottenere un giudicato sui fatti oggetto di indagine e per la dedotta carenza di giurisdizione degli organi di giustizia sportiva su fatti attinenti alla sfera personalissima di un individuo che non possono essere avvocati alla giustizia sportiva.

Nella medesima memoria, chiedevano in ogni caso che fosse ascoltato l'incolpato per una migliore comprensione dello stato d'animo dello stesso nel momento in cui inviava il "post" di cui al presente procedimento.

La Procura procedeva in data 27/9/2022 all'audizione del sig. Di Giacomo il quale dopo essersi scusato per il comportamento tenuto, spiegava di aver agito in un momento di particolare fragilità a causa delle gravi condizioni di salute in cui versava il padre nel periodo in questione, che poi decedeva nel Giugno del 2021.

La Procura Federale, in base alla documentazione acquisita, ritenuta provata la responsabilità disciplinare dell'incolpato, lo deferiva dinanzi a questo Tribunale che, per l'effetto, fissava per la discussione, l'udienza del 2/11/2022, da tenersi in modalità videoconferenza.

In tale sede comparivano, l'Avv. Giorgio Guarnaschelli, per la Procura, l'incolpato personalmente ed il suo difensore avv. Francesco Termini.

Il rappresentante della Procura illustrava il deferimento e concludeva per l'accertamento della responsabilità dell'incolpato e per l'irrogazione di adeguata sanzione, il sig. Di



Giacomo rilasciava dichiarazioni spontanee ribadendo quanto già affermato davanti alla Procura e l'avv. Termini si riportava alla memoria 27/10/2022 depositata presso questo Tribunale che ricalca quella già depositata in precedenza presso la Procura Federale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le circostanze di fatto poste a fondamento del capo di incolpazione contenuto nel deferimento della Procura, risultano pacifiche ed ammesse dallo stesso incolpato, il quale tuttavia a ministero dei propri difensori, chiede l'archiviazione del procedimento non sussistendo gli estremi per dare corso ad un procedimento davanti a questo Tribunale in forza delle eccezioni sopra richiamate.

Ritiene questo Tribunale che la difesa dell'incolpato non colga nel segno, infatti, in relazione alla prima eccezione ed ai relativi richiami giurisprudenziali, si rileva che l'avviabilità del processo sportivo si differenzia a seconda del tipo di processo sportivo che deve essere introdotto, mentre, infatti, nel processo sportivo di tipo tecnico è onere della parte, che ritiene si sia verificata un'infrazione di norme tecniche, dare il via al processo, solitamente davanti al Giudice Unico Federale in primo grado, nel processo sportivo di tipo disciplinare l'avvio dell'azione è di competenza della Procura Federale con conseguente affiancamento di tale tipo di processo a quello penale, quanto ai presupposti dell'azione.

La Procura, infatti, una volta ricevuta in qualunque modo la *notitia criminis* compie la propria istruttoria al fine di verificare se un certo comportamento di un tesserato abbia violato una norma disciplinare, ossia di una norma per la cui violazione sia prevista una sanzione di tipo disciplinare.



In questo contesto spetta soltanto alla Procura Federale la decisione circa l'avviamento di un processo sportivo disciplinare e nessuna rilevanza può avere l'interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c. proprio del processo civile e del processo sportivo di tipo tecnico.

Infondata nel merito risulta essere anche la seconda eccezione relativa alla presunta carenza di giurisdizione da parte della FIPAV sul comportamento tenuto dal Di Giacomo, in quanto, a detta della difesa dell'incolpato, tale comportamento non avrebbe violato alcuna norma della giustizia domestica, ma al limite abbia rivestito gli estremi di un illecito sulla cui sussistenza abbia giurisdizione esclusiva del Giudice Ordinario Statale.

In realtà il comportamento dell'incolpato, nella sua veste di Presidente del CR FIPAV Sicilia, ha palesemente violato le norme della giustizia domestica citate nell'atto di deferimento, con la conseguenza che il caso in questione sia a pieno titolo oggetto della giurisdizionale della FIPAV.

Per tutto quanto sopra risulta accertata la responsabilità disciplinare dell'incolpato, la cui pena può subire una lieve diminuzione in ragione del comportamento processuale dello stesso sig. Di Giacomo, cui pertanto viene inflitta la sanzione disciplinare della sospensione nella misura indicata in dispositivo.

PQM

Il Tribunale delibera di infliggere a carico del sig. Di Giacomo Pepe Antonino la sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi quattro.

Roma, 9 Novembre 2022

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 10 novembre 2022